

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° dicembre 2006, n. 316.

Regolamento recante riordino dei servizi automobilistici di competenza statale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»;

Visti gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose»;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale», con particolare riguardo agli articoli 3, commi 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22 maggio 2006, ed in particolare la parte in cui si richiede all'Amministrazione referente un ulteriore approfondimento sulla possibilità di abbreviare i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, al fine di assicurare la massima semplificazione dell'azione amministrativa nel rapporto con le imprese;

Considerato che, da un ulteriore esame, i termini stabiliti negli articoli 4, commi 1 e 2, 7, comma 1, non possono essere ridotti, in quanto il complesso accertamento previsto per il rilascio dell'autorizzazione dei servizi di linea richiede l'intervento di diversi organi della medesima Amministrazione nonché di altri Enti;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. UL/3898 del 18 ottobre 2006;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della disciplina prevista nel presente decreto ministeriale, si intende per:

a) competente Ufficio della Direzione generale: la struttura della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose del Ministero dei trasporti, nelle cui attribuzioni rientra la materia dei servizi automobilistici di linea di competenza statale;

b) Ufficio motorizzazione civile: l'Ufficio motorizzazione civile - Settore trasporti - dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti;

c) autorizzazione: il provvedimento dell'Ufficio della Direzione generale che autorizza il servizio di linea o le modifiche accogliendo le richieste dell'impresa per il loro esercizio e modifica;

d) concessione statale: la concessione dei servizi automobilistici di linea interregionali di competenza statale, rilasciata in base alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante la «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata»;

e) decreto legislativo n. 285/2005: il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale»;

f) decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000: il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni.

Art. 2.

Domande di autorizzazione o di rinnovo di servizi di linea

1. Le domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati, presentate al competente Ufficio della Direzione generale, hanno per oggetto i servizi di linea che prevedono relazioni di traffico interessanti il territorio di almeno tre regioni.

2. In tali domande:

a) è indicato il numero di iscrizione nel registro delle imprese, nonché i dati anagrafici dell'impresa richiedente, ovvero di ciascuna delle imprese riunite, qualora le domande stesse siano presentate da una riunione di imprese;

b) è dimostrato il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, mediante dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con le seguenti modalità:

1) la dichiarazione riguardante il rispetto delle condizioni relative al possesso dei requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di persone, all'applicazione delle norme di diritto comune e del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, all'assenza, nell'anno antecedente il ricevimento della domanda, di più di due infrazioni considerate molto gravi o di più di cinque infrazioni considerate gravi, nonché della revoca di un titolo legale per l'esercizio di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus, è resa dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, da ciascuna delle imprese riunite;

2) la dichiarazione relativa alla disponibilità di personale, impianti e strutture in misura idonea ad assicurare il regolare esercizio del servizio richiesto è resa

dall'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, anche dalle singole imprese riunite, mediante quantificazione delle risorse umane impiegate, attestazione della tipologia e dell'ubicazione degli impianti, e specificazione dell'organizzazione aziendale;

3) nella dichiarazione relativa alla disponibilità di autobus classificati come classe «B» o classe «III» e non acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese, l'impresa e, in caso di riunione di imprese, anche le singole imprese riunite, attestano il numero, la tipologia, le dimensioni, la vetustà degli autobus in propria disponibilità, specificando l'uso in base al quale gli stessi sono stati immatricolati nonché specificano, con riferimento al singolo servizio di linea richiesto, quanti tra questi si intendono utilizzare, e gli autobus oggetto di contratti di compravendita o dei relativi contratti preliminari, che entreranno in propria disponibilità entro trecentosessantacinque giorni dalla data di ricevimento della domanda. Nella stessa dichiarazione, l'impresa, o le imprese riunite, attestano l'assenza, per l'acquisto degli autobus destinati ai servizi di linea richiesti, di sovvenzioni pubbliche di cui non hanno beneficiato la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada;

4) nella dichiarazione relativa al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 5 del Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1191/69, del 26 giugno 1969, così come modificato dal Regolamento del Consiglio (CEE) n. 1893/91 del 20 giugno 1991, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, attesta di non gestire servizi soggetti ad obblighi di servizio pubblico ovvero, qualora li gestisca, il rispetto da parte della stessa degli obblighi inerenti la separazione contabile;

5) nella dichiarazione relativa al nulla osta in materia di sicurezza sul percorso e sulle aree di fermata del servizio di linea richiesto, l'impresa richiedente attesta di aver ottenuto il nulla osta relativo alla sicurezza del percorso dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione, in cui ha origine il servizio di linea, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contestualmente alla produzione della tabella degli orari e del percorso dello stesso servizio di linea approvata dal medesimo Ufficio motorizzazione civile. Ai fini del rilascio del predetto nulla osta, il competente Ufficio motorizzazione civile verifica la congruità dei tempi di percorrenza proposti, rispetto ai limiti di velocità consentiti sulle strade rientranti nell'itinerario, ed alla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo dei conducenti, nonché l'idoneità delle dimensioni degli autobus da impiegare nel servizio. Nella stessa dichiarazione, l'impresa attesta che ciascun competente Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della provincia, alla quale appartiene il comune nel cui territorio prevede di effettuare la fermata, ha rilasciato, da non oltre 18 mesi, il nulla osta tecnico di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 753/1980;

3. Ai fini della dimostrazione relativa al possesso della certificazione di qualità aziendale, l'impresa richiedente e, in caso di riunione di imprese, ciascuna delle imprese riunite, produce la certificazione della serie UNI EN ISO 9000, nella versione più recente, rilasciata da organismi accreditati dal Sistema Nazionale per l'Accreditamento degli Organismi di Certificazione (SINCERT).

4. L'impresa richiedente fornisce inoltre tutte le informazioni inerenti lo svolgimento del servizio di linea proposto, mediante una scheda, allegata alla domanda di autorizzazione, contenente il programma di esercizio del servizio proposto (fermate, relazioni di traffico, prezzi dei servizi offerti, periodo e frequenza di esercizio, tempi di guida e di riposo dei conducenti).

5. Fino al 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, la scheda contenente il programma di esercizio, allegata alla domanda di autorizzazione, è integrata da una dichiarazione, nella quale l'impresa richiedente è tenuta a precisare che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico compresa nei programmi di esercizio dei servizi di linea, oggetto di una concessione statale, assentiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto. La dichiarazione è corredata da una cartina stradale, nella quale sono evidenziate le distanze chilometriche tra le località interessate dal nuovo servizio e quelle servite dai servizi di linea oggetto di concessione statale.

6. All'elenco delle relazioni di traffico inserite nei programmi di esercizio dei servizi di linea oggetto di concessione statale, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è data pubblicità da parte del competente Ufficio della Direzione generale.

7. Le imprese titolari di autorizzazione, iscritte nell'elenco nazionale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nelle domande volte ad ottenere il rilascio di ulteriori autorizzazioni o di rinnovo di quelle esercitate, attestano, mediante dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il mantenimento dei requisiti, che hanno dato luogo al rilascio dell'autorizzazione in base alla quale le imprese sono state iscritte nel predetto elenco, ad esclusione delle condizioni relative all'organizzazione aziendale e al materiale rotabile. Tale dichiarazione non sostituisce quella da produrre, con cadenza annuale, relativa al mantenimento dei requisiti.

Art. 3.

Accertamenti e controlli sulle domande

1. Il competente Ufficio della Direzione generale verifica che la domanda di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati sia conforme a quanto disposto dall'articolo 2.

2. Con riferimento al rispetto della condizione che il servizio di linea proposto non riguardi unicamente i servizi più redditizi fra quelli esistenti, il competente Ufficio della Direzione generale compara il programma

di esercizio del servizio di linea proposto con quelli esistenti e, qualora accerti una totale identità di relazioni di traffico fra due servizi ed accerti, altresì, che il periodo e i giorni di esercizio del servizio proposto coincidono parzialmente con quelli del servizio esistente, rende note alle imprese titolari dei servizi di linea in esercizio le modalità di svolgimento del servizio di linea proposto, al fine di acquisire elementi utili per la valutazione sulla sussistenza della condizione di cui sopra.

3. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, le imprese iscritte all'elenco nazionale, nell'ambito del servizio di linea da esse esercitato, forniscono elementi atti a dimostrare in quali periodi o giorni il medesimo è più redditizio. Entro i successivi dieci giorni, il competente Ufficio della Direzione generale procede alla valutazione sulla sussistenza della eventuale maggiore redditività dei servizi esercitati. Non rientra in tale valutazione la comparazione tra il numero di corse effettuate nell'arco di una giornata, ovvero tra corse che prevedono una frequenza inferiore a quella settimanale.

4. Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, il competente Ufficio della Direzione generale invia agli Uffici motorizzazione civile dei capoluoghi delle regioni, nel cui territorio ricadono le località interessate dalle relazioni di traffico proposte, nonché a quelli delle regioni limitrofe a tali località, la documentazione prodotta dall'impresa richiedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, al fine di acquisire elementi in ordine alla sussistenza della condizione che ogni relazione di traffico proposta serve almeno una località distante più di 30 km da una delle due località interessate da una relazione di traffico dei servizi di linea già oggetto di concessione statale.

5. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, gli Uffici motorizzazione civile interessati provvedono ad inoltrare copia della documentazione stessa alle imprese già titolari di concessioni statali, esercenti servizi di linea aventi fermate nel territorio delle regioni di competenza dei medesimi Uffici. Entro dieci giorni dal ricevimento della documentazione, dette imprese possono presentare a tali Uffici, ed al competente Ufficio della Direzione generale, osservazioni inerenti il servizio di linea proposto.

6. Ove la distanza tra la località di salita o di discesa dei viaggiatori di una relazione di traffico, presente in un programma di esercizio di un servizio di linea già oggetto di concessione statale, e la località di salita o di discesa dei viaggiatori della relazione di traffico proposta, calcolata da casa comunale a casa comunale sul percorso stradale più breve percorribile, indipendentemente dalle categorie delle strade utilizzate, risulti superiore a 30 km, la condizione di cui all'articolo 9, comma 4 del decreto legislativo n. 285/2005 si intende soddisfatta.

7. Il competente Ufficio motorizzazione civile compie gli accertamenti inerenti la sussistenza della predetta condizione e ne comunica l'esito al competente

Ufficio della Direzione generale, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione prodotta dall'impresa richiedente.

8. L'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005, è effettuato dall'Ufficio motorizzazione civile del capoluogo della regione nel cui territorio ha sede l'impresa richiedente, mediante verifica della congruità di quanto dichiarato dall'impresa stessa con le modalità tecnicamente necessarie per assicurare il regolare svolgimento del servizio di linea proposto, nonché con il complesso dei servizi esercitati dalla medesima impresa, anche acquisendo informazioni dalle regioni, dagli enti locali e da altre pubbliche amministrazioni, oltre che mediante specifici controlli, disposti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.

Art. 4.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Il termine per la conclusione del procedimento relativo al rilascio dell'autorizzazione per un nuovo servizio di linea è di centoventi giorni dalla data di ricevimento della domanda. Fino al 31 dicembre 2010, in relazione all'esigenza di accertare la condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005, il predetto termine è di centocinquanta giorni.

2. Il procedimento relativo al rinnovo senza modifiche di un servizio già esercitato si conclude entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda.

3. Il competente Ufficio della Direzione generale, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 3, rilascia l'autorizzazione per il servizio di linea richiesto. Il rilascio dell'autorizzazione è comunque subordinato:

a) al nulla osta rilasciato dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, lettere e) ed f), del decreto legislativo n. 285/2005;

b) all'avvenuto versamento, da parte dell'impresa richiedente, da effettuarsi entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione circa il rilascio del nulla osta di cui alla lettera a), del contributo di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 285/2005.

4. La documentazione comprovante l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione, conforme ai modelli di cui all'articolo 13, è consegnata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio all'impresa richiedente. Lo stesso Ufficio comunica alle imprese, che hanno presentato osservazioni, l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione.

5. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o del nulla osta di cui al comma 3, lettera a).

Art. 5.

Elenco nazionale delle imprese

1. La Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose redige ed organizza su base centralizzata e telematica l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005.

2. L'Elenco di cui al precedente comma ha funzioni di supporto all'attività di monitoraggio e di controllo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 285/2005, nonché di registrazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni accessorie previste dal successivo articolo 8 dello stesso decreto legislativo.

3. All'Elenco sono iscritte le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea, in qualità di imprese titolari, di imprese riunite e di imprese subaffidatarie, nonché, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, previo versamento, da parte delle stesse, del contributo di iscrizione di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto legislativo n. 285/2005.

4. Le imprese non più titolari di autorizzazione o, nel periodo transitorio, di concessione per l'esercizio di servizi di linea, sono cancellate dall'Elenco di cui al comma 1. Sono cancellate, altresì, dal predetto Elenco le imprese concessionarie che, al termine del periodo transitorio, non risultino titolari di autorizzazioni ad esercitare servizi di linea.

5. L'iscrizione e la cancellazione dall'Elenco, nonché la verifica del versamento dei contributi di iscrizione, viene effettuata dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Il medesimo Ufficio comunica agli interessati l'avvenuta iscrizione o cancellazione dall'Elenco.

6. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i competenti Uffici del Ministero dei trasporti e le imprese iscritte all'Elenco di cui al comma 1, possono inserire, modificare e consultare i dati contenuti nel relativo archivio, secondo le modalità fissate con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, emanata dopo aver acquisito su di essa il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 6.

Domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni

1. L'impresa titolare dell'autorizzazione nonché, fino alla data del 31 dicembre 2010, l'impresa titolare della concessione statale, richiede la modifica delle prescrizioni contenute nei predetti titoli, anche contestualmente al rinnovo dell'autorizzazione, presentando domanda al competente Ufficio della Direzione generale.

2. Fino al 31 dicembre 2010, l'impresa titolare di concessione statale, che intende modificare le prescrizioni previste nella predetta concessione, richiede previa-

mente la trasformazione in autorizzazione della stessa ai sensi dell'articolo 9, comma 1 del decreto legislativo n. 285/2005. Qualora richieda modifiche delle prescrizioni contenute nella concessione statale, concernenti la realizzazione di una o più relazioni di traffico, l'impresa dimostra altresì la sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005. La richiesta è presentata al competente Ufficio della Direzione generale, con dimostrazione della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo le modalità previste dall'articolo 2.

3. Nel periodo transitorio, le singole imprese, facenti parte di una riunione di imprese titolare di una concessione statale, che intendono richiedere la trasformazione in autorizzazione, dimostrano la sussistenza delle condizioni previste all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, nonché, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, dello stesso decreto legislativo, l'avvenuto scioglimento della riunione di imprese, tramite produzione della scrittura privata autenticata o di una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La facoltà di richiedere la predetta trasformazione può essere esercitata da ciascuna delle imprese facenti parte della riunione di imprese concessionaria, entro un anno dallo scioglimento della medesima riunione.

4. L'impresa titolare, che intende subaffidare l'esercizio del servizio di linea autorizzato, è tenuta a produrre copia autentica del contratto di subaffidamento nonché le dichiarazioni rese, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalle imprese subaffidatarie relative alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, lettere a), b), c), d), h), i) ed l).

5. Ai fini della dimostrazione della sussistenza delle condizioni fissate dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 285/2005, si applicano le procedure e le modalità di cui all'articolo 2. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono diramate istruzioni di dettaglio, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

6. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni, si applicano le procedure e le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

Rilascio dell'autorizzazione alla modifica dei servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni

1. I procedimenti relativi alle modifiche delle prescrizioni relative ai servizi di linea e alla trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni si concludono:

a) entro centoventi giorni, per le modifiche dei servizi di linea e per la trasformazione delle concessioni statali in autorizzazioni;

b) entro centocinquanta giorni, per le modifiche dei servizi di linea che comportano l'accertamento della sussistenza della condizione di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo n. 285/2005.

2. Il competente Ufficio della Direzione generale, conclusi positivamente i prescritti accertamenti, autorizza le modifiche richieste e dispone il rilascio della documentazione conforme ai modelli di cui all'articolo 13, da parte dell'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio. Quest'ultimo, contestualmente, comunica l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione alle imprese che hanno presentato osservazioni.

3. Le modifiche concernenti i prezzi applicati e l'eliminazione di una o più imprese dal novero delle imprese subaffidatarie, vengono annotate dall'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio su apposito modello, secondo quanto stabilito all'articolo 13.

4. I competenti Uffici della Direzione generale e motorizzazione civile, ciascuno per quanto di competenza, comunicano all'impresa richiedente i motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8.

Autorizzazioni relative ai servizi di linea internazionali

1. Ai fini del rispetto degli Accordi bilaterali in materia di autotrasporto di persone, stipulati dall'Italia con Paesi non appartenenti all'Unione europea, ai procedimenti concernenti nuovi servizi di linea internazionali o modifiche o rinnovi degli stessi, si applicano le disposizioni contenute nel presente decreto relative all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 3, comma 2, dalla lettera a) alla lettera l), del decreto legislativo n. 285/2005, nonché quelle relative agli obblighi delle imprese ed alle sanzioni pecuniarie e accessorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo.

2. Ai servizi di linea di cui al precedente comma non si applicano le norme transitorie di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 285/2005 in quanto incompatibili con gli Accordi bilaterali di cui al medesimo comma.

Art. 9.

Comunicazione di inizio servizio

1. Le imprese rendono noto all'utenza il programma di esercizio dei servizi di linea autorizzati entro la data della loro attivazione. Tale obbligo si intende rispettato quando:

a) almeno una delle imprese autorizzate pubblica sulla rete internet le informazioni relative alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, nonché la denominazione delle altre eventuali imprese autorizzate ed i punti vendita dei titoli di viaggio;

b) le imprese autorizzate forniscono telefonicamente, per non meno di quattro ore nei giorni feriali, le informazioni concernenti le fermate, il periodo, i giorni e l'orario di esercizio dei servizi di linea ad esse autorizzati, nonché i punti vendita dei titoli di viaggio ed i prezzi degli stessi;

c) nei punti vendita dei titoli di viaggio relativi ai servizi di linea è a disposizione specifico materiale di documentazione contenente le informazioni di cui alla lettera b) ed ogni altra notizia utile;

d) almeno il cinquanta per cento delle paline apposte alle fermate riporta l'orario dei relativi servizi di linea.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le imprese che esercitano servizi di linea oggetto di concessione statale, rispettano l'obbligo di adottare la Carta della mobilità, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo n. 285/2005.

Art. 10.

Comunicazione di cessazione servizio

1. Le imprese che intendono cessare l'esercizio di un servizio di linea ne danno comunicazione all'utenza, almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio stesso, sulla rete internet, mediante informazioni telefoniche e con specifico materiale informativo nei punti vendita dei titoli di viaggio, nonché apponendo specifici avvisi presso le fermate del servizio di linea.

Art. 11.

Impiego ed utilizzo del materiale rotabile

1. Per l'esercizio dei servizi di linea autorizzati, le imprese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legislativo n. 285/2005, impiegano autobus in propria disponibilità, aventi le caratteristiche dichiarate ai fini del rispetto della condizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f) del predetto decreto legislativo.

2. È fatto divieto di effettuare trasbordi dei viaggiatori, ossia di utilizzare più autobus lungo il medesimo percorso stradale di un servizio di linea, salvo il caso in cui il trasbordo avvenga per effettuare diramazioni autorizzate o nei casi previsti al successivo articolo 12, comma 5, lettere a) e d), relative all'utilizzo di autobus di rinforzo.

Art. 12.

Autobus di rinforzo

1. Le imprese autorizzate ad esercitare servizi di linea e, fino al 31 dicembre 2010, le imprese esercenti servizi oggetto di concessione statale, richiedono agli Uffici motorizzazione civile competenti per territorio l'autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo, così come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 285/2005.

2. Nella domanda di cui al comma 1, le imprese dimostrano di essere autorizzate ad esercitare i servizi di linea nei quali intendono utilizzare l'autobus di rinforzo, mediante dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nonché di aver concluso con una impresa abilitata a svolgere la professione di trasportatore di viaggiatori su strada, iscritta al registro delle imprese di cui all'arti-

colo 2188 del codice civile, un contratto di locazione temporanea di autobus senza conducente, mediante produzione di quest'ultimo o di un suo estratto, dal quale risultano:

- a) la denominazione dei soggetti contraenti;
- b) la data e la durata del contratto;
- c) le caratteristiche tecniche dell'autobus locato.

3. Gli autobus immatricolati in servizio di linea, ai sensi dell'articolo 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono autorizzati come autobus di rinforzo sui servizi di linea di competenza statale, a condizione che l'Autorità, che ha rilasciato il titolo legale in base al quale l'autobus è stato immatricolato, certifichi che lo stesso non sia stato acquistato con sovvenzioni pubbliche di cui non possano beneficiare la totalità delle imprese di trasporto di persone su strada, e che la locazione dello stesso non rechi pregiudizio al regolare esercizio del servizio o dei servizi di linea ai quali è adibito.

4. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, verificata la conformità della domanda a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, e valutata l'idoneità tecnica dell'autobus ad essere impiegato sui servizi di linea indicati nella domanda, procede al rilascio, a favore dell'impresa richiedente, dell'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo, nella quale sono indicati la denominazione dell'impresa locataria e di quella locatrice, i servizi di linea su cui è consentito impiegare l'autobus e i dati identificativi dello stesso.

5. L'autorizzazione ha validità massima di un anno e consente all'impresa interessata l'impiego sui servizi di linea di autobus di rinforzo per periodi non superiori a dieci giorni, salvo quanto previsto alla lettera c), a decorrere dalla data in cui si verifica uno dei seguenti eventi:

- a) guasto meccanico, furto o incendio di un autobus in propria disponibilità;
- b) imprevista eccedenza di domanda da parte dell'utenza rispetto all'offerta programmata sul servizio di linea interessato;
- c) differita disponibilità di un autobus oggetto di un contratto di compravendita. In tale caso l'autobus di rinforzo può essere impiegato nel servizio di linea fino alla data di effettiva consegna dell'autobus acquistato e, comunque, per un periodo non superiore a settanta giorni;
- d) forza maggiore.

6. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, in caso di valutazione negativa della domanda, comunica all'impresa richiedente i motivi ostativi all'accoglimento della stessa.

7. A far data dall'entrata in vigore del presente decreto, non trova applicazione, relativamente ai servizi di linea di cui al decreto legislativo n. 285/2005, il decreto ministeriale 4 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del

12 luglio 1994, recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea».

Art. 13.

Modelli della documentazione

1. Con circolare della Direzione generale per l'autotrasporto di persone e cose, sono stabiliti i modelli relativi:

- a) alle domande di autorizzazione per nuovi servizi di linea o di rinnovo senza modifiche di quelli esercitati;
- b) alle domande di modifica dei servizi di linea e di trasformazione delle concessioni in autorizzazioni;
- c) alla scheda contenente il programma di esercizio del servizio di linea proposto;
- d) alle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
- e) alla tabella degli orari e del percorso;
- f) alle domande di autorizzazione per l'utilizzo di autobus di rinforzo;
- g) alla documentazione comprovante il rilascio dell'autorizzazione, da conservarsi presso la sede principale dell'impresa e da tenere a bordo dell'autobus;
- h) all'autorizzazione per l'utilizzo dell'autobus di rinforzo.

Art. 14.

Documentazione da tenere a bordo dell'autobus

1. Ai fini del rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 285/2005, l'impresa tiene a bordo dell'autobus impiegato nel servizio di linea copia conforme del documento comprovante il rilascio dell'autorizzazione e una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nella quale, oltre alle generalità del conducente ed agli estremi di iscrizione dello stesso agli Enti previdenziali ed assistenziali, risultino:

- a) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con l'impresa titolare del servizio di linea, gli estremi del contratto collettivo nazionale di lavoro di settore applicato;
- b) per i conducenti aventi un rapporto di lavoro subordinato con una Agenzia di somministrazione di lavoro, iscritta all'apposito Albo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la denominazione della stessa e l'applicazione della vigente normativa in materia di somministrazione di lavoro;
- c) per i conducenti non rientranti nelle precedenti ipotesi, la qualità o la carica sociale rivestita all'interno dell'impresa autorizzata allo svolgimento del servizio di linea.

2. Allorché viene impiegato un autobus di rinforzo, a bordo dello stesso deve essere conservata l'autorizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, sulla quale

l'impresa è tenuta ad indicare la data di inizio del periodo di utilizzo, nonché la dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, per attestare il verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 5 dello stesso articolo 12. La dichiarazione è resa dal titolare, dal rappresentante legale o dal direttore di esercizio dell'impresa locataria o dal conducente dell'autobus, qualora gli eventi indicati nel predetto articolo 12, comma 5, lettere a) e d), si siano verificati durante lo svolgimento del servizio di linea.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 1° dicembre 2006

Il Ministro: BIANCHI

Visto, il Guardasigilli: MASTELLA

Registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 2007

Ufficio di controllo sui Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 7

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Gli articoli 1, e 2, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera a), della legge 1° marzo 2005, n. 32, recante «Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 10 marzo 2005, n. 57, così recitano:

«Art. 1 (Delega al Governo per il riassetto normativo in materia di autotrasporto di persone e cose). — 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di:

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale;

b) liberalizzazione regolata secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 2 dell'esercizio dell'attività di autotrasporto e contestuale raccordo con la disciplina delle condizioni e dei prezzi dei servizi di autotrasporto di merci per conto di terzi;

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia e delle attività produttive.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, entro la scadenza del termine previsto dal medesimo comma, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica, perché su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo può adottare, nel rispetto dei commi 2 e 3 del presente articolo e dei principi e dei criteri direttivi previsti dall'art. 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1.»

«Art. 2 (Principi e criteri direttivi). — 1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) riordino delle normative e adeguamento delle stesse alla disciplina comunitaria, in un'ottica di mercato aperto e concorrenziale;

b) salvaguardia della concorrenza fra le imprese operanti nei settori dell'autotrasporto di merci e dell'autotrasporto di viaggiatori;

c) tutela della sicurezza della circolazione e della sicurezza sociale;

d) introduzione di una normativa di coordinamento fra i principi della direttiva 2003/59/CE del 15 luglio 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, e l'apparato sanzionatorio di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui all'art. 1 sono inoltre informati ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a) per la materia di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):

1) eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività attraverso il graduale passaggio dal regime concessorio a quello autorizzativo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

2) introduzione di parametri intesi ad elevare gli standard di sicurezza e qualità dei servizi resi all'utenza;

3) riordino dei servizi esistenti nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di trasporto pubblico locale;

4) riformulazione dell'apparato sanzionatorio, con riferimento, in particolare, alla previsione di sanzioni amministrative a carico delle imprese per la perdita dei requisiti necessari al rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dei servizi, per il mancato rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione, per gli adempimenti formali di carattere documentale;».

— Gli articoli 3, comma 1 e 4, 4, commi 1 e 2, 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), e 9, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, recante «Riordino dei servizi, automobilistici interregionali di competenza statale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 gennaio 2006, n. 6, supplemento ordinario, così recitano:

«Art. 3 (Accesso al mercato). — 1. I servizi di linea di cui al presente decreto legislativo sono soggetti ad autorizzazione avente termine massimo di validità di cinque anni, rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità e i criteri previsti dal decreto ministeriale di cui al successivo art. 4, comma 1.

2.-3. (Omissis).

4. Le imprese o le riunioni di imprese, titolari dell'autorizzazione, possono far svolgere il servizio ad imprese subaffidatarie, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, nei termini e con le modalità previsti dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1.».

«Art. 4 (Adempimenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti). — 1. Con decreto ministeriale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti adotta le disposizioni per l'attuazione degli articoli 3, commi 1 e 4; art. 4, comma 2; art. 5, comma 2, lettere b), c), d) ed e), art. 9, comma 3.

2. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, l'Elenco nazionale delle imprese che esercitano servizi di linea in qualità di imprese titolari o di imprese subaffidatarie. Le funzioni e l'organizzazione di tale Elenco sono stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 1.».

«Art. 5 (Obblighi delle imprese). — 1. (Omissis).

2. L'impresa è tenuta a:

a) (omissis);

b) comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'eventuale intenzione di cessare l'esercizio del servizio di linea autorizzato. Tale comunicazione, opportunamente motivata, deve essere inoltrata almeno trenta giorni prima della cessazione del servizio e resa nota all'utenza nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;

c) tenere a bordo dell'autobus adibito al servizio la copia dell'autorizzazione, certificata conforme dall'autorità che ha rilasciato il titolo e una dichiarazione, redatta nella forma specificata nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, nella quale si attesti che il conducente abbia un regolare rapporto di lavoro secondo la normativa vigente;

d) adibire al servizio di linea autobus in propria disponibilità, salvo impiegare autobus di rinforzo per far fronte a situazioni temporanee ed eccezionali, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le modalità stabilite dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;

e) adottare la Carta della mobilità, sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 2 febbraio 1999, e rendere noto, nei termini stabiliti nel decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, l'itinerario sul quale è effettuato il servizio, le fermate, gli orari, i prezzi applicati e le altre condizioni di esercizio, in modo da garantire trasparenza dell'informazione ed agevole accesso agli utenti interessati, secondo le modalità previste dal medesimo decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1;».

«3. Entro il termine di cui al comma 1 e, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui all'art. 4, comma 1, le riunioni di imprese, titolari delle concessioni di servizi di linea, possono richiedere, previo scioglimento delle stesse, il rilascio dell'autorizzazione alle singole imprese.».

Note all'art. 1:

— La legge 28 settembre 1939, n. 1822, recante «Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee) per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione alla industria privata» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1939, n. 292.

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 febbraio 2001, n. 42, supplemento ordinario.

Note all'art. 2:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda nelle note all'art. 1.

— Il Regolamento del Consiglio (CEE) del 20 giugno 1991, n. 1893, che modifica il Regolamento del Consiglio (CEE) del 26 giugno 1969, n. 1191, recante «Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1191/69 relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile» è pubblicato nella G.U.C.E. 29 giugno 1991, n. L 169.

— L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante «Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto» pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1980, n. 314, così recita:

«Art. 5. — L'autorizzazione di cui al precedente articolo è subordinata al favorevole esito di verifiche e prove funzionali, rivolte ad accertare che sussistano le necessarie condizioni perché il servizio possa svolgersi con sicurezza e regolarità.

All'espletamento delle verifiche e delle prove funzionali di cui al precedente comma provvedono i competenti uffici della M.C.T.C., con la partecipazione degli organi regionali agli effetti della regolarità dell'esercizio, per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni stesse.

Le verifiche e le prove funzionali vengono disposte dagli uffici e dagli organi indicati al precedente comma su richiesta del concessionario il quale, all'uopo, dovrà unire alla propria domanda una dichiarazione di ultimazione e regolare esecuzione di tutte le opere costituenti la ferrovia in concessione, rilasciata dal professionista preposto alla realizzazione delle opere stesse e corredata del certificato relativo al collaudo statico delle eventuali opere civili ai sensi della legge 15 novembre 1971, n. 1086, nonché, per le attrezzature, per le apparecchiature e per il materiale mobile in genere, della documentazione probatoria rilasciata dal costruttore ovvero dal capocommissa qualora si tratti di complessi non prodotti da unico fornitore.

Ai fini della sicurezza il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le disposizioni e le modalità di esecuzione per le verifiche e prove funzionali di cui al primo comma, nonché la forma ed i contenuti della dichiarazione di cui al terzo comma e dei documenti probatori da allegare ad essa, in particolare per quanto riguarda la rispondenza alle normative tecniche, nonché i controlli sulla qualità e sull'assenza di difetti dei materiali e dei componenti impiegati.

Nei confronti delle ferrovie in concessione o, comunque, di loro singoli impianti o di parti di essi nonché del materiale mobile realizzati con contributi finanziari dello Stato resta fermo quanto stabilito dall'art. 102 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e dal capo VI del regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, e successive modificazioni, per quanto riguarda il generale e definitivo collaudo, che, in ogni caso, non potrà intervenire se non trascorso un anno dall'apertura all'esercizio. Il collaudo si effettua anche per le opere realizzate con contributi finanziari delle regioni o degli enti locali territoriali, intendendosi sostituiti agli organi statali quelli regionali o degli enti locali medesimi.

Le procedure di cui ai precedenti commi trovano applicazione, oltretutto in sede di prima realizzazione di una ferrovia in concessione, anche in sede di varianti rispetto alle caratteristiche tecniche dei progetti definitivi approvati a norma del precedente art. 3, secondo comma, intendendosi l'autorizzazione di cui al precedente primo comma riferita alla riapertura od alla prosecuzione dell'esercizio per la sede e gli impianti, ovvero alla immissione in servizio di materiale mobile nuovo, rinnovato o modificato.

Per quanto riguarda i servizi di pubblico trasporto svolgentisi su strade ed effettuati con autobus, gli accertamenti di cui al primo comma sono limitati al riconoscimento, ai fini della sicurezza e della regolarità del servizio, della idoneità del percorso, delle sue eventuali varia-

zioni, nonché dell'ubicazione delle fermate in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare. Restano ferme inoltre le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione per ciò che concerne l'ammissione alla circolazione dei veicoli.»

Nota all'art. 3:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 4:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 5:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 6:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 si veda nelle note all'art. 1.

Nota all'art. 7:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 8:

— Per il decreto legislativo n. 285/2005 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 12:

— L'art. 87 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario, così recita:

«Art. 87 (*Servizio di linea per trasporto di persone*). — 1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito al servizio di linea quando l'esercente, comunque remunerato, effettua corse per una destinazione predeterminata su itinerari autorizzati e con offerta indifferenziata al pubblico, anche se questo sia costituito da una particolare categoria di persone.

2. Possono essere destinati ai servizi di linea per trasporto di persone: gli autobus, gli autosnodati, gli autoarticolati, gli autotreni, i filobus, i filonodati, i filoarticolati e i filotreni destinati a tale trasporto.

3. La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base del nulla osta emesso dalle autorità competenti ad accordare le relative concessioni.

4. I suddetti veicoli possono essere utilizzati esclusivamente sulle linee per le quali l'intestatario della carta di circolazione ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni imposte in detto titolo. Il concedente la linea può autorizzare l'utilizzo di veicoli destinati al servizio di linea per quello di noleggio da rimessa, purché non sia pregiudicata la regolarità del servizio. A tal fine la carta di circolazione deve essere accompagnata da un documento rilasciato dall'autorità concedente, in cui sono indicate le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali i veicoli possono essere utilizzati.

5. I proprietari di autoveicoli immatricolati a uso servizio di linea per trasporto di persone possono locare temporaneamente e in via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea per trasporto persone parte dei propri veicoli, con l'autorizzazione delle rispettive autorità competenti a rilasciare le concessioni.

6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito a tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le quali ha titolo legale, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a euro 1.485.

7. La violazione di cui al comma 6 importa la sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione da due a otto mesi, secondo le norme del capo 1, sezione II, del titolo VI.»

— Il decreto ministeriale 4 luglio 1994 recante «Direttive e criteri per la locazione temporanea ed eccezionale degli autobus adibiti a servizio di linea» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 luglio 1994, n. 161.

07G0034

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
23 febbraio 2007.

Scioglimento del consiglio comunale di Rizziconi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 2006, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da nove consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b*), n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rizziconi (Reggio Calabria) è sciolto.